

Verbale di Assemblea Ordinaria dei soci "C.R.A.L. NUOVO PIGNONE FIRENZE APS"

L'anno 2020, il giorno 27 del mese di Ottobre, alle ore 9.30, in modalità on-line con controllo dei presenti e registrazione, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione "C.R.A.L. NUOVO PIGNONE FIRENZE", per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Bilancio 2019
2. Presentazione Attività 2020
3. Approvazione del modello di statuto APS predisposto dalla Rete associativa nazionale ARCI APS ai sensi dell'art. 47, comma 5 del Codice del Terzo Settore, D.Lgs 117/2017 (adeguamento alle nuove disposizioni del CTS) e relativo regolamento
4. Comunicazione su scadenza Consiglio Direttivo ed Nomina del Comitato Elettorale e di Garanzia

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, il sig. **Rizzo Emanuele**, il quale chiama alle funzioni di Segretario il sig. **Lastrucci Tiziano**.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie. Costata altresì, ai sensi del vigente Statuto, che l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno in sede di seconda convocazione. A tal proposito il Presidente precisa che entro il 31 ottobre 2020 le Associazioni di Promozione Sociale possono adeguare i loro statuti alle norme del Codice del Terzo Settore con i quorum previsti dalle assemblee ordinarie se le modifiche sono limitate agli aspetti obbligatori o derogatori della norma (Digs 117/17 come aggiornato dal D.Lg. 18/2020).

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente ha illustrato il bilancio consuntivo 2019 e quello preventivo 2020 assieme alle attività finora promosse.

Al termine della presentazione l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese il bilancio nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto unanime delibera di approvare il bilancio 2019 che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale, e che tali modifiche rispondono all'esigenza di adeguamento dello Statuto rispetto alle modifiche obbligatoriamente introdotte dal nuovo Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017) nonché alla volontà dell'Associazione di introdurre a livello statutario ulteriori modifiche rispetto al testo dello Statuto attualmente vigente.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto evidenziando le differenze e gli inserimenti di nuove clausole e/o modifiche necessarie ai sensi del CTS di clausole già esistenti rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto unanime delibera di approvare:

a) l'integrazione dell'acronimo APS (associazione di promozione sociale) nella denominazione sociale ai sensi dell'art. 35, comma 5 del CTS, che diventa: "C.R.A.L. NUOVO PIGNONE FIRENZE APS"

b) il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente passa quindi alla discussione del terzo punto all'OdG riguardante l'approvazione del nuovo regolamento. Al regolamento già in essere, viene aggiunto un articolo riguardo i rapporti con l'RSU.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto unanime delibera di approvare.

Il Presidente passa quindi alla discussione del quarto ed ultimo punto all'OdG nel quale si fa presente all'Assemblea che il mandato del presente Consiglio Direttivo in carica è in scadenza al 31/12/2020. Il Presidente chiede all'Assemblea se vi sia qualche socio che voglia far parte del Comitato Elettorale e di Garanzia. In assenza di soci volontari palesati in Assemblea, il Consiglio Direttivo assumerà l'incarico di nominare tre soci tali da assolvere al compito di membro del Comitato Elettorale e di Garanzia.

I soci volontari per far parte del comitato elettorale e di garanzia ed eletti dall'Assemblea sono Mastroianni Antonella, Matulli Simone e Salzano Enzo. Il comitato elettorale e di garanzia indirrà le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo entro il 31/12/2020. La data e le modalità delle elezioni saranno comunicate attraverso i canali informativi del CRAL.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.


Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato bilancio.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 10.34, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente



Statuto

“C.R.A.L. NUOVO PIGNONE FIRENZE APS”

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E FINALITÀ

1.1 La costituzione informale dell'Associazione risale al periodo tra il 1950 ed il 1960 come iniziativa dell'R.S.U. del Nuovo Pignone ma il primo atto formale reperibile con una costituzione formale a tutti gli effetti risale al 21.12.1971 che viene quindi considerata come data formale di costituzione dell'Associazione.

L'Associazione di Promozione Sociale, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii, e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, **“C.R.A.L. NUOVO PIGNONE FIRENZE APS”** (denominata Associazione nel presente testo) ha sede legale in Firenze (FI) - Via Felice Matteucci n.2.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea dei soci non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS) e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

1.2 La durata dell'Associazione è illimitata.

1.3 Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile dei/delle propri/e soci/e, come dell'intera comunità.

Sono finalità dell'associazione:

- a) la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;

- b) la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;
- c) il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso universale alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la promozione dell'inclusione digitale (eInclusion);
- d) promozione della cultura cinematografica e audiovisiva, ai sensi della L. 220/2016, attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni e iniziative di formazione del pubblico riferite particolarmente al mondo giovanile e alle istituzioni scolastiche;
- e) la promozione del volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà, di cooperazione e di cittadinanza, sia a livello locale che internazionale;
- f) la promozione e l'ampliamento dei luoghi, delle occasioni e delle attività ludiche, di socialità, sportive, fisiche e motorie, con finalità formative, didattiche, ricreative e culturali, finalizzate alla crescita individuale e collettiva e alla promozione di stili di vita attivi incentrati sul movimento e a migliorare la qualità della vita dei/delle soci/e e di tutti/e i/le cittadini/e.
- g) la promozione di attività educative e formative permanenti lungo l'arco della vita, informali, non formali, anche a carattere professionale; [sono comprese in questo punto anche le attività di informazione, formazione e aggiornamento anche professionale rivolte al mondo della scuola, ai/alle docenti e agli/alle studenti/esse di ogni ordine e grado, in collaborazione con i Ministeri, le istituzioni scolastiche territoriali e le istituzioni decentrate di competenza e riferimento. Tali attività sono coerenti con il Quadro Europeo delle Qualifiche (QEQ);]
- h) la promozione dei diritti e lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta contro ogni forma di disagio, esclusione, emarginazione, discriminazione, razzismo, xenofobia, omotransfobia, sessismo, intolleranza, violenza e censura;
- i) la promozione di attività sportive quali ginnastica e attività fisica adattata, ballo, bocce, freccette, biliardo, atletica, tennis, calcio, tiro con l'arco, discipline olistiche, yoga, arti marziali e da combattimento e ciclismo;
- j) diffondere, sviluppare ed attuare, attraverso l'utilizzazione del tempo libero, iniziative e programmi sociali, culturali, educativi, artistici, turistici, sportivi e ricreativi;

- k) -sollecitare lo svolgimento della vita associativa e favorire lo scambio di idee, di esperienze e conoscenze fra i soci;
- l) favorire e gestire iniziative di ordine economico e sociale, nonché iniziative aventi natura previdenziale e/o assistenziale;
- m) promuovere e stipulare convenzioni a favore dei soci.

L'Associazione adotterà un regolamento interno con lo scopo di dettare le norme di comportamento cui ci si dovrà attenere, nel pieno rispetto delle previsioni statutarie, nello svolgimento dell'attività dell'associazione.

1.4 L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 1.3 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, attraverso la promozione di attività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di spettacoli, concerti, rassegne, festival, mostre, convegni, corsi, seminari, pubblicazioni e presentazioni di libri, proiezioni di film;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa attraverso la promozione di attività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di corsi, seminari, convegni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale attraverso la promozione di attività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di gite, escursioni, visite culturali;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educative attraverso la promozione di attività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di doposcuola, corsi di italiano L2, corsi di lingua, incontri formativi ed educativi, seminari;

r) accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti attraverso la promozione di attività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di convegni, seminari, campagne di informazione e sensibilizzazione, promozione del volontariato, attività di supporto e informazione, corsi di lingua;

t) *organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche attraverso la promozione di attività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, corsi di ginnastica, ballo, tennis, biliardo e l'organizzazione di eventi nelle varie discipline sportive;*

v) *promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata attraverso la promozione di attività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, convegni ed iniziative, presentazione libri, gite e visite di conoscenza, mostre;*

w) *promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 attraverso la promozione di attività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di attività informative curate da esperti, seminari, convegni, presentazioni di libri, mostre, proiezioni di film;*

z) *riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata attraverso la promozione di attività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di collaborazioni con la Pubblica Amministrazione, convegni, viaggi e soggiorni di conoscenza e supporto;*

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma d'ignoranza, d'intolleranza, di violenza, di censura, d'ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione.

In generale sono potenziali settori di intervento dell'Associazione, ove compatibili, le attività di cui all'articolo 5 del CTS e successive modificazioni e integrazioni.

L'Associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione ai/le soci/e di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come previsto dall'art. 85 comma 4 del CTS.

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

1.5 L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/le propri/e associati/e. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il/la volontario/a è socio/a o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/le propri/e associati/e, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

1.6 L'Associazione per svolgere l'attività sportiva può anche costituire associazione o società sportiva dilettantistica.

ARTICOLO 2 - SOCI

2.1 Il numero dei/le soci/e è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 CTS.

2.2 Può diventare socio/a:

- a) chiunque sia dipendente del gruppo Holding Nuovo Pignone Stabilimento di Firenze
- b) ex dipendente in quiescenza e/o mobilità

che approvi le finalità dell'Associazione, che si riconosca nel presente Statuto e che abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.

2.3 Agli/le aspiranti soci/e sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza. Lo status di socio/a, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 2.9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli/le aspiranti soci/e devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale, matricola aziendale (SSO) per i soli soci

dipendenti, autorizzazione addebito in busta paga per i soci di cui all'art. 2.1 a) di categoria "non dirigenti", unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

2.4 Il Consiglio Direttivo ha facoltà di deliberare misura e modi per il versamento delle quote associative per ogni anno solare nell'ambito delle linee guida stabilite dall'assemblea. E' data facoltà al Consiglio Direttivo, ove se ne ravvisi la necessità, di riscuotere la quota associativa in maniera frazionata. La quota sociale è personale, non rimborsabile né trasmissibile né rivalutabile. Le modalità di versamento della quota saranno specificate nell'apposito regolamento.

2.5 Un socio è considerato tale solo se la quota associativa viene interamente versata entro l'anno solare di riferimento e si intende rinnovato di anno in anno tacitamente salvo espressa dichiarazione di recesso da comunicare per iscritto entro il mese di gennaio dell'anno di riferimento al Consiglio Direttivo. Il socio cancellato non può reinscrivere.

2.6 E' compito del Consiglio Direttivo, o di uno/a o più Consiglieri/e da esso espressamente delegati/e, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli/le aspiranti soci/e abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale dell'Associazione al/la nuovo/a socio/a e il suo nominativo sarà annotato nel Libro dei Soci. La tessera sociale può essere anche in formato elettronico.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di cui al primo comma o ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato/a potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

2.7 L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Gli/le soci/e hanno diritto a:

- a) frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;

- b) riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma;
- c) discutere ed approvare i rendiconti;
- d) eleggere ed essere eletti/e componenti degli organismi dirigenti, di garanzia e di controllo;
- e) esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
- f) approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.
- g) Hanno diritto di voto in Assemblea i/le soci/e che abbiano provveduto al versamento della quota sociale alla data di svolgimento dell'Assemblea.

2.8 I soci hanno diritto a frequentare la sede sociale, ad usufruire delle strutture in gestione, in uso o in affitto, degli impianti e attrezzature ivi esistenti, avendo cura e riguardo dei beni stessi ed uniformandosi a quanto stabilito dal Consiglio Direttivo circa le modalità di fruizione ed a partecipare alle attività dell'Associazione.

2.9 Il/la socio/a è tenuto/a a:

- a) rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali;
- b) versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
- c) mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare è obbligo del/la socio/a mantenere una condotta di rispetto verso gli/le altri/e soci/e e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
- d) rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei soci;
- e) osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.
- f) Comunicare al Consiglio Direttivo entro 15 giorni l'avvenuto trasferimento ad altro stabilimento Nuovo Pignone per procedere alla cancellazione in virtù dell'art 2.10 f).

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

2.10 La qualifica di socio/a si perde per:

- a) decesso;
- b) scioglimento dell'Associazione;
- c) mancato pagamento della quota associativa annuale; dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- d) rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte del Consiglio Direttivo;
- e) espulsione o radiazione;
- f) mancanza dei requisiti di cui all'art. 2.2 a), in particolare per fine del rapporto di lavoro con l'Azienda ovvero spostamento di stabilimento;
- g) in merito alla perdita della qualifica di socio a seguito allo spostamento di stabilimento, il Consiglio Direttivo potrà riammettere il socio d'ufficio se questo viene riassegnato allo stabilimento di Firenze. La domanda di riammissione dovrà avvenire entro 30 giorni dal rientro.

2.11 Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del/la socio/a, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera sociale, o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- a) inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- b) denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei/lle suoi/e soci/e;
- c) l'attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- d) il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- e) appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;

- f) l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;
- g) l'arrecare danni morali o materiali ad altro/a socio/a ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adottate condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi all'art. 2 del presente statuto.

La decisione dell'espulsione viene presa a maggioranza qualificata di 2/3 dal Consiglio direttivo e dovrà essere comunicata al socio espulso con lettera raccomandata.

Contro ogni provvedimento disciplinare il socio, entro 15 gg dal ricevimento, potrà presentare ricorso scritto al Presidente sul quale deciderà in via definitiva la prima assemblea dei soci convocata successivamente al ricorso.

Il Consiglio Direttivo fino a quando la decisione del ricorso non sarà divenuta definitiva non potrà procedere all'esclusione del socio.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere le quote versate.

TITOLO II ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 3 - ASSEMBLEA DEI SOCI

3.1 Sono organismi di direzione dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

È organismo di garanzia e controllo il Collegio dei Sindaci revisori qualora si renda obbligatorio per Legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno.

Gli organismi durano in carica tre anni ed i componenti sono rieleggibili.

Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per

corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

3.2 Partecipano all'Assemblea generale dei soci tutti/e i/le soci/e che abbiano provveduto al versamento della quota sociale alla data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

Le riunioni dell'Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno dieci giorni prima.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di poter utilizzare qualsiasi ulteriore strumento di informazione nei confronti dei Soci (come ad esempio i social media) per cercare di informare nel modo più capillare possibile il proprio corpo sociale sulle convocazioni assembleari.

3.3 L'Assemblea generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 19 e 30, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci revisori (ove nominato) o almeno un decimo dei/le soci/e aventi diritto al voto.

L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

3.4 In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei/le soci/e con diritto di voto, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli/le intervenuti/e. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei voti dei/le presenti, salvo le eccezioni di cui all'art.3.6.

3.5 Il voto è personale, singolo e libero. Non è ammesso il voto per corrispondenza. E' ammesso farsi rappresentare da altro socio solo mediante delega scritta ma non più di una delega alla stessa persona.

All'Assemblea dei Soci votano esclusivamente i soci in regola con il versamento dei contributi sociali annuali.

3.6 Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei/le soci/e, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei/le soci/e con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei/le partecipanti.

Per le delibere di modifiche consistenti nel mero recepimento di intervenute novità normative vincolanti è possibile una seconda convocazione e l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice.

Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta dei/le soci/e aventi diritto al voto, ed il voto favorevole i quattro quinti dei presenti.

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'art. 11.

3.7 L'Assemblea è presieduta dal/la Presidente dell'Associazione o da un/a socio/a eletto/a dall'Assemblea stessa. Il/la presidente dell'Assemblea propone un/a segretario/a verbalizzante eletto/a in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei/le soci/e presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto secondo le modalità previste dal regolamento, qualora esistente, o stabilite dall'Assemblea.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della

sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei/le soci/e per la consultazione.

3.8 Il segretario sarà nominato dal Presidente. Entrambi dovranno:

- verificare la validità della convocazione;
- assicurare il regolare svolgimento della riunione e l'accettazione o il rifiuto delle mozioni;
- provvedere alla stesura del verbale e alla pubblicazione del medesimo sui canali informativi a disposizione dell'Associazione.

3.9 L'Assemblea generale dei soci, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 2.7:

- a) elegge e revoca i componenti degli organi sociali;

- b) al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale (il comitato elettorale e di garanzia di cui al seguente Art.5) composta da almeno tre soci/e, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
- c) nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- e) approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- h) delibera sull'assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- a) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
- b) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.
- c) nomina il Sindaco Revisore Unico o il Collegio Sindacale (se lo reputa opportuno o se viene imposto per legge);

ARTICOLO 4 - ORGANI DIRETTIVI

4.1 Sono organi direttivi dell'Associazione il Presidente e il Consiglio Direttivo.

4.2 Gli organi direttivi dell'Associazione sono eletti dai soci maggiorenni mediante libere elezioni che avranno luogo ogni tre esercizi come indicato dal Comitato Elettorale

4.3 La carica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di componente il Comitato Elettorale e con quella di sindaco revisore

ARTICOLO 5 - COMITATO ELETTORALE E DI GARANZIA

5.1 Il Comitato Elettorale e di Garanzia è composto da almeno tre soci/e eletti dall'Assemblea come da Articolo n.3.9 lett.b. I membri del Consiglio Direttivo uscente non possono far parte del Comitato ed i membri eletti nel Comitato non potranno candidarsi per le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo e non potranno neanche far parte dell'eventuale Collegio Sindacale.

5.2 Il Comitato Elettorale e di Garanzia ha il compito di organizzare le Elezioni del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Collegio Sindacale o Sindaco Unico secondo le modalità fissate dal regolamento interno o, se non presente, dall'Assemblea.

5.3 Le modalità operative del Comitato Elettorale, assieme alle modalità di voto, saranno definite nel Regolamento, se presente, oppure dall'Assemblea.

ARTICOLO 6 - PRESIDENTE

6.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e svolge le seguenti funzioni:

- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- provvede alla convocazione dell'Assemblea dei soci;
- cura l'esecuzione degli atti deliberati dall'Assemblea dei soci e dal Consiglio Direttivo;
- è responsabile dell'attuazione degli scopi di cui all'art. 1 comma 4;
- risponde dei fatti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione;
- stipula contratti e firma la corrispondenza dispositiva che impegni comunque la stessa Associazione;
- garantisce il rispetto delle norme statutarie.

ARTICOLO 7 - ALTRE CARICHE ISTITUZIONALI

7.1 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente ed il Tesoriere in tutte le loro funzioni, nel caso questi ne siano impediti per assenza o per altra causa. Nel caso di assenza o altro impedimento sia del Presidente che del Vice Presidente, il Segretario può convocare il Consiglio Direttivo per le decisioni inerenti l'ordinaria amministrazione.

7.2 Il Segretario:

- redige i verbali del Consiglio e li sottoscrive unitamente al Presidente;

- provvede al disbrigo della corrispondenza attinente l'ordinaria amministrazione.

7.3 Il Tesoriere:

- cura la parte contabile ed amministrativa inerente l'Associazione;
- firma se delegato dal Presidente i mandati di pagamento e gli ordinativi di incasso.

7.4 Il Responsabile Organizzativo:

- provvede al tesseramento;
- organizza, in collaborazione con i responsabili delle varie attività, le iniziative rientranti nel programma delle attività sociali;
- sovrintende alla gestione delle attività decentrate verificandone la conseguenza dei risultati;
- tiene aggiornato il libro dei soci.

ARTICOLO 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO

8.1 Il Consiglio Direttivo è organo amministrativo dell'Associazione ed è composto da un minimo di 9 ad un massimo di 19 membri stabiliti dall'Assemblea ordinaria dei soci, fra i quali verranno eletti, nella prima seduta, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, e il Responsabile Organizzativo e i vari responsabili dei settori. I rappresentanti sindacali indicati dalle rispettive organizzazioni non possono ricoprire alcuna carica sociale.

8.2 Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, dura in carica tre anni e comunque fino all' insediamento del nuovo Organo ed i suoi componenti sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione d'incompatibilità previste dall'art 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

La carica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di componente il Comitato Elettorale.

La carica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di sindaco revisore.

8.3 Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- convocare l'Assemblea dei soci;

- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
- Nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;
- individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
- all'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
- deliberare circa l'ammissione dei/le soci/e, può delegare allo scopo uno/a o più Consiglieri/e;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei/le soci/e;
- sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;

- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

8.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei/le Consiglieri/e, o su convocazione del/la Presidente.

La convocazione del Consiglio deve avvenire mediante posta elettronica o in alternativa a mezzo lettera o fax, almeno 5 giorni prima della data stabilita per la riunione, con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della stessa, nonché l'ordine del giorno. La seduta è da ritenersi valida quando è presente la maggioranza dei Consiglieri; trascorsi trenta minuti dall'orario di convocazione, la seduta è da ritenersi valida anche in presenza di almeno 1/3 dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti e, in caso di parità di voti, la proposta viene respinta.

È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un/a solo/a Consigliere/a.

Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del/la Segretario/a, che lo firma insieme al/la Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei/le soci/e che richiedano di consultarlo.

8.5 I/le Consiglieri/e sono tenuti/e a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il/la Consigliere/a, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il/la Consigliere/a dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Nella prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.

È facoltà del/la Consigliere/a rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio. Il Consiglio può sostituire il/la consigliere/a decaduto o

dimissionario con il/la socio/a risultato primo escluso alle elezioni del Direttivo, ove esista. Diversamente la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade.

8.6 Qualora il Consiglio Direttivo non si riunisca per un periodo di oltre un anno, si ritiene decaduto e l'Assemblea dei Soci provvederà ad elezione diretta.

8.7 Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare entro trenta giorni l'Assemblea con all'ordine del giorno nuove elezioni.

ARTICOLO 9 - COLLEGIO SINDACALE O SINDACO REVISORE UNICO

9.1 Il Collegio dei Sindaci revisori è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno, verrà eletto il Collegio dei Sindaci revisori composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione.

Le cariche di consigliere/a, sindaco revisore e membro del Comitato Elettorale sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza).

Qualora si renda obbligatorio per legge, almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I/le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. I sindaci revisori hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali del Collegio ed è a disposizione dei/le soci/e che richiedano di consultarlo.

9.2 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 28, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione potrà incaricare della revisione legale dei conti il Collegio dei Sindaci revisori, qualora sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro; ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

TITOLO III PATRIMONIO E BILANCIO

ARTICOLO 10 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

10.1 Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

10.2 Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:

- quote annuali di adesione e tesseramento dei/delle soci/e;
- proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;

- proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- contributi pubblici e privati; erogazioni liberali;
- raccolte fondi;
- ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

10.3 L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo un bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 del CTS.

Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell'Associazione.

Il residuo attivo di ogni esercizio sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art. 2 e/o per nuovi impianti o attrezzature.

ARTICOLO 11 - BILANCIO, SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

11.1 L'esercizio finanziario decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno il bilancio consuntivo dovrà essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro il trenta aprile dell'anno successivo.

11.2 Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei presenti, in un'Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei/le soci/e aventi diritto al voto. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato a maggioranza dei presenti da un'Assemblea appositamente convocata.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.

TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 12 - NORME FINALI

12.1 Il Consiglio Direttivo attuale alla data di approvazione del presente Statuto resta in carica sino alla naturale scadenza prevista nello Statuto precedente.

12.2 Il presente statuto abroga a tutti gli effetti i precedenti Statuti.

12.3 Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del regolamento interno, e le disposizioni del codice civile e di leggi in materia.

Il/la Segretario/a



Il/la Presidente



OGGETTO: Comunicazione estremi di registrazione atto

In merito alla richiesta di registrazione in procedura di emergenza del seguente atto:

<i>Tipologia Atto</i>	
VERBALE ASSEMBLEA	80027650482

si comunicano gli estremi di registrazione

<i>Data registrazione</i>	<i>Serie</i>	
03/11/2020	3	11254

Si ricorda che al termine del periodo di emergenza, gli originali dell'atto dovranno essere consegnati in Ufficio, nei tempi e nei modi che saranno successivamente comunicati.

Nell'occasione si porgono cordiali saluti